



Teolo, 30 dicembre 2019

A tutti i clienti

Oggetto: Circolare n. 6-2019

VIABILITA' ACCESSO ALLO STUDIO

Segnaliamo che a gennaio verrà chiusa per lavori stradali Via Monteortone, pertanto l'accesso allo Studio sarà possibile solo venendo dalla parte di Abano o Torreglia.

D.L. 124/2019 (LEGGE FINANZIARIA 2020) - SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

- 1- **Sanzioni penali.** Sono state modificate le disposizioni penali previste dal D.lgs. 74/2000 disponendo l'inasprimento delle pene per i reati tributari e l'abbassamento di alcune soglie di punibilità. Inoltre, è introdotta, in caso di condanna, la confisca allargata dei beni per alcuni reati tributari. Viene poi modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con il fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative in relazione alla commissione di taluni reati tributari. Riportiamo ad esempio una delle principali fattispecie: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. 74/2000, art. 2): attualmente è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Con la nuova legge è previsto:
 - Reclusione da 4 a 8 anni per elementi passivi fittizi \geq a €100.000
 - Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per elementi passivi fittizi $<$ a € 100.000
 - Confisca allargata per elementi passivi fittizi $>$ a € 200.000;
 - Responsabilità amministrativa enti:
 - o sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive: per elementi passivi fittizi \geq a € 100.000;
 - o sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive: per elementi passivi fittizi $<$ a € 100.000.
- 2- **Imu e Tasi.** La Tasi è abolita. L'aliquota base della nuova IMU verrà alzata dall'attuale 0,76% al 0,86% e i Comuni avranno il potere di alzare ancora di più l'aliquota base, fino al massimo del 1,06% (1,14% per i Comuni che avevano già portato al limite sia IMU che TASI). Potranno anche decidere di ridurla, fino ad azzerarla.
Confermata per il 2019 la deducibilità al 50% dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, dell'Imu relativa agli immobili strumentali. Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, la deducibilità sarà al 60% e al 100% dal 2022.
- 3- **Regime forfettario.** È stata abolita la flat tax al 20% per le partite IVA con ricavi o compensi da 65.001 a 100.000 euro. È stato reintrodotta il limite di spesa di 20.000 euro per il personale dipendente o per i collaboratori. È stato reintrodotta anche un altro limite: quello da reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 30.000. Il superamento di tale soglia causerà l'esclusione dal regime forfettario. È ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Infine è stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l'Isee.

Per chi avesse un volume d'affari inferiore a 65.000 euro e fosse incerto sulla convenienza all'applicazione o meno del regime forfettario, consigliamo di attendere ad emettere fatture nel 2020

(che determinano per comportamento concludente il regime fiscale applicabile) e passare in Studio per esaminare la questione.

- 4- **Superammortamento – Iperammortamento – Credito d'imposta.** Dal 1° gennaio 2020 è abolito il superammortamento e l'iperammortamento¹. Al posto di tali misure è introdotto un credito di imposta, meno conveniente, con percentuali differenziate a seconda del tipo di investimenti:
- 40% (20% oltre 2,5 milioni di euro) del costo se beni relativi a Industria 4.0
 - 15% del costo per servizi e software digitali relativi a Industria 4.0
 - 6% del costo per altri beni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

- 5- **Riduzione Ires e ACE.** E' abolita la riduzione progressiva dell'Ires (prevista dal D.L. 34/2019, art. 2 e che non è mai entrata in vigore) ed è mantenuta la disciplina dell'ACE. La percentuale per il calcolo del rendimento nozionale è stabilita al 1,3% dal 2019 (era 1,5% nel 2018).
- 6- **Buoni pasto.** Modificato l'importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre al reddito di lavoro dipendente: è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, è innalzato da 7 a 8 euro per i buoni elettronici.
- 7- **Compensazioni in F24 di crediti fiscali.** La compensazione per importi superiori ad € 5.000 annui può avvenire col visto di conformità e a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito anche (oltre che per l'Iva) per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap. E' inoltre prevista l'estensione a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione dell'obbligo di utilizzo delle modalità di pagamento telematiche tramite F24 (Entratel o Fisconline); l'obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad es., i rimborsi da Mod. 730 e bonus Renzi).
- 8- **Esterometro.** E' disposta la modifica del termine per l'invio dei dati relativi al c.d. esterometro che passa da mensile a trimestrale: la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Rimangono in scadenza mensile i mesi di novembre e dicembre 2019.

¹ Tali agevolazioni permangono unicamente per gli acquisti fino al 30/06/2020 a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

9- **Aliquota Iva su taluni prodotti igienici.** A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1/01/2020, è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 5% per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali.

10- **Bollo su fatture elettroniche.** Per le fatture elettroniche inviate dal 01/01/2020 viene previsto che l'Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente, con modalità telematiche (che saranno emanate in futuro), l'importo da versare. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'ammontare dell'imposta da versare, la sanzione dovuta, ridotta ad 1/3, e gli interessi.

Sempre con riguardo all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è previsto che qualora gli importi dovuti non risultino superiori alla soglia annua di € 1.000 è possibile assolvere all'obbligo di versamento con 2 versamenti aventi cadenza semestrale: entro il 16/06 ed entro il 16/12 di ciascun anno.

11- **Comunicazione telematica dei corrispettivi.**

La trasmissione telematica dei corrispettivi è estesa a tutti per obbligo dal 01/01/2020. Pertanto gli interessati dovranno dotarsi di apposito registratore di cassa telematico.

La trasmissione dei corrispettivi telematici allo SDI attraverso il registratore telematico (collegato a internet) dovrà avvenire entro 12 giorni, quindi lo stesso termine previsto per l'invio delle fatture elettroniche.

Dal momento della messa in servizio del registratore telematico, gli scontrini e ricevute cartacei rilasciati al cliente non avranno più valore fiscale, ma solo valore di documento commerciale.

La principale categoria di operazioni esonerate riguarda le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);

Se viene emessa fattura elettronica per ogni operazione, viene naturalmente meno la necessità di certificazione (telematica) dei corrispettivi.

E' previsto un credito d'imposta per gli anni 2019 e 2020 pari al 50% della spesa sostenuta fino a 250 euro per l'acquisto - o 50 euro in caso di adattamento - dei registratori di cassa. Segnalare all'uopo allo Studio la fattura di acquisto.

Le sanzioni in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, sono quelle previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 agli articoli:

- 6, comma 3, ossia in misura pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di € 500 ai sensi del comma 4;
- 12, comma 2, che prevede la sospensione della licenza/autorizzazione dell'attività commerciale da tre giorni a un mese o da tre mesi a sei mesi se l'importo non documentato eccede la somma di € 50.000 (c.d. sanzioni accessorie).

Fino al 30/06/2020 si potrà assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. In questi 6 mesi, nel caso di impossibilità di

emettere i corrispettivi col registratore telematico, i contribuenti interessati devono continuare a rilasciare al cliente uno scontrino o una ricevuta fiscale (come fatto finora). E' inoltre necessario provvedere alla tenuta del registro dei corrispettivi, almeno fino alla messa in funzione del registratore telematico oltre che provvedere a liquidare l'Iva periodica nei termini ordinari.

Tale trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tramite un apposito servizio reso disponibile nell'area riservata di Entratel/Fisconline.

Pertanto in caso di ritardo nell'acquisto e/o installazione e attivazione del registratore telematico, fino al 30/06/2020 sarà possibile assolvere all'obbligo in autonomia (sul sito dell'Agenzia Entrate) o chiedendo supporto allo Studio che potrà effettuare l'adempimento.

La c.d. lotteria degli scontrini decorrerà dal 01/07/2020.

- 12- Detrazioni fiscali.** Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio "bonus ristrutturazioni", per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ("ecobonus"), per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico destinati all'arredo di un immobile ristrutturato ("bonus mobili") e per lavori sui giardini. Viene inoltre introdotto il "bonus facciate": le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici delle zone A e B del DM 1444/68, daranno diritto a una detrazione del 90% sul loro intero ammontare.

13- Ritenute nei contratti di appalto.

Decorrenza: dal 01/01/2020

A cosa si applica: le opere/servizi eseguiti tramite contratti di appalto/subappalto (o affidamento a soggetti consorziati) o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso o ad esso riconducibili di importo complessivo annuo superiore a € 200.000

Cosa cambia per il committente: è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, (obbligate a rilasciarle) copia dei mod. F24 di versamento delle ritenute e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio.

Nel caso in cui entro i 5 gg lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute risulti maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice/affidatarie e questa o quelle subappaltatrici non abbiano inviato al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa; il committente deve sospendere, fintanto permanga l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 gg all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici: il versamento delle ritenute è effettuato con distinte deleghe per ciascun committente ed è esclusa la possibilità di compensazione. Entro i 5 gg lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute trasmettono al committente (le imprese subappaltatrici trasmettono anche all'impresa appaltatrice) il mod. F24 di

pagamento ed un prospetto informativo per la verifica della correttezza del versamento riferito all'opera/servizio in corso.

Il prospetto informativo deve contenere l'elenco nominativo dei lavoratori (identificati con C.F.) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati; il dettaglio delle ore di lavoro prestate nell'opera/servizio; l'ammontare della retribuzione corrisposta; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata.

Esonero: le disposizioni introdotte dalla norma in esame non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, previa allegazione della relativa certificazione (quest'ultima è messa a disposizione dall'Agenzia alle singole imprese ed ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio), la sussistenza dei requisiti (da riferirsi all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista) di seguito indicati:

- a. risultino in attività da almeno 3 anni (in luogo di 5 anni) e in regola con gli obblighi dichiarativi
- b. abbiano eseguito durante i periodi d'imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% (in luogo dell'importo superiore a € 2 milioni) dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni;
- c. assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti pagamenti o non risultino provvedimenti di sospensione; tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateizzo non decaduti.

Un augurio di buon anno e i nostri più distinti saluti.